Delibera del Collegio dei docenti del 9 novembre 2017.

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Tenuto conto delle disposizioni del Decreto Legislativo n.62 del 2017, si delibera quanto segue:

- Tutte le decisioni assunte dovranno scaturire da giudizio collegiale che verificherà l'attuazione di quanto stabilito nel PTOF in relazione alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, e motiverà opportunamente gli eventuali scostamenti e i loro effetti sul profitto.

- nella valutazione si tengono presenti i seguenti criteri:

1. livello di partenza
2. attenzione, interesse e partecipazione
3. impegno
4. livello di preparazione raggiunto
5. competenze e conoscenze acquisite
6. progressione rispetto situazione di partenza
7. regolarità nella frequenza / incidenza di fattori familiari e sociali

- Le proposte di voto dovranno essere definite e motivate:
-dalla valutazione degli obiettivi disciplinari attraverso un congruo numero di prove scritte, grafiche, pratiche o orali;
-da una attenta valutazione del processo di avvicinamento alle mete formative stabilite all'inizio dell'anno scolastico, in sede di formulazione del piano consiliare, qualora le medesime non fossero state pienamente raggiunte.
Le proposte di voto *non sufficiente* dovranno essere verbalizzate con motivazioni analitiche e l'esplicita individuazione delle carenze nei contenuti e nelle competenze definite imprescindibili nei piani didattici annuali.
4. L'alunno è ammesso alla classe successiva in caso di:

1. voto pari o superiore a 6/10 in tutte le discipline
2. parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline con valutazione inferiore a 6/10 ma in presenza delle condizioni di cui ai successivi punti a) b) c) d) e):

- evidente progressività nel processo di acquisizione delle competenze formative prefissate previa valutazione collegiale che **lo ritenga in grado di seguire proficuamente il programma di studio dell'anno scolastico successivo e capace di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri della materia interessata;**

- regolare frequenza scolastica e partecipazione responsabile all'attività didattica curricolare;
- miglioramento del rendimento scolastico complessivo rispetto al punto di partenza;
- raggiungimento degli obiettivi educativi trasversali;
- condizioni socio-familiari particolari

In tal caso verrà data comunicazione alla famiglia delle carenze degli apprendimenti

- Non ammissione alla classe successiva.
Premesso che si concepisce la *non ammissione*:

come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con **tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali**;

quando siano stati adottati, comunque, documentati **interventi** didattici individualizzati **di recupero e di sostegno** che non si siano rilevati produttivi,
l'alunno non è ammesso alla classe successiva, solo in casi eccezionali qualora siano presenti valutazioni inferiori a 6/10 con **permanenza di gravi carenze delle conoscenze, abilità e competenze propedeutiche ad apprendimenti successivi** (letto-scrittura, calcolo, logica matematica).

La decisione è assunta all'unanimità da parte dei docenti di classe in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.